SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

COMMISSIONI 5ª e 11ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali)
(11ª - Lavoro, emigrazione e previdenza sociale)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione FERRARI-AGGRADI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» **(1014)**

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» **(1041)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1041; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1014)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 6 e *passim*
ANGELONI *(DC), relatore alle Commissioni riunite* ..... 6, 7, 8 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 8, 15, 18 e *passim*
BOLLINI *(PCI)* 4, 6
CALICE *(PCI)* ..... *Pag.* 11, 20, 23 e *passim*
CROCETTA *(PCI)* 19, 21
DE VITO, *ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 2, 9
DONAT-CATTIN *(DC)* 11, 13, 17
GIUGNI *(PSI)* ..... 10, 11, 14 e *passim*
JNNELLI *(PSI)* 13
LAMORTE, *sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 20
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 7, 8, 12 e *passim*
ROMEI Roberto *(DC)* 8,10
SCARDACCIONE *(DC)* 7
TOROS *(DC)* ..... 9, 24, 25 e *passim*
VECCHI *(PCI)* 10

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» (1014)

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (1041)

(Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1041; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1014)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» e «Piano straordinario per l'occupazione giovanile».

Noi abbiamo esaminato vari articoli, prendendo a base il testo del disegno di legge n. 1041, salvo alcuni punti che sono rimasti in sospeso soprattutto per un motivo: i dubbi per quanto riguarda la copertura.

Io ringrazio il ministro De Vito che è voluto cortesemente venire e darei innanzi tutto la parola a lui perchè ci possa esporre in modo autorevole il pensiero del Governo a questo riguardo.

DE VITO, *ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Se occorre qualche chiarimento come quello che, mi pare, sia stato richiesto in relazione ai problemi di copertura finanziaria per la parte che riguarda il Mezzogiorno, fornisco brevemente una spiegazione.

Nell'articolo 13 del disegno di legge: «Intervento straordinario nel Mezzogiorno», recentemente varato dal Senato ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, si predispone una copertura complessiva comprendente anche le risorse previste a favore dell'occupazione giovanile, in quanto c'era l'ipotesi di includere, all'interno del disegno di legge, anche la parte relativa a questa finalità. Infatti, nella clausola di copertura, che è complessiva, si dichiara che è «ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il medesimo triennio 1985-1987», che nei documenti di bilancio reca un accantonamento pari a 2.900 miliardi.

Io avevo già avuto occasione in queste Commissioni riunite di dire (si tratta di una valutazione che credo il Ministero del lavoro avesse fatto) quale fosse la quota dei 2.900 miliardi necessaria a fornire la copertura dell'articolo 3, che, se ricordo bene, era stata quantificata in 700 miliardi. Quindi, 700 miliardi venivano utilizzati per l'articolo 3 di questo disegno di legge, mentre la rimanente quota (dei 2.900 miliardi) costituisce la copertura finanziaria alla spesa dell'altra parte del disegno di legge, quella riferita alla cooperazione.

Io ho preso atto in altre riunioni (e credo di averlo dichiarato, come dovrebbe risultare dai verbali o dai resoconti) che non si riteneva di pervenire in questa sede alla unificazione dei due provvedimenti, in

modo da comprendere anche la parte del disegno di legge relativa alla cooperazione. Tant'è vero che, prendendo atto di questo, avevo proposto alla Presidenza l'opportunità, a questo punto, di riattribuire alla Commissione bilancio la parte riguardante la cooperazione, anche per vedere la praticabilità di un'ipotesi di inserimento nel disegno di legge sul Mezzogiorno, in considerazione anche del fatto che tutta la materia relativa all'occupazione giovanile non era altro, perlomeno per la parte che riguardava il mio disegno di legge, se non l'attuazione alla lettera dell'accordo tra il Governo ed i sindacati firmato il 14 febbraio 1984.

Facevo questa proposta anche perchè la parte che riguarda la cooperazione, perlomeno nella mia proposta, non è la creazione di generiche cooperative: è la creazione di cooperative di imprese di produzione e di servizi e quindi di nuova imprenditorialità.

Tra l'altro, nel disegno di legge per il Mezzogiorno, nella parte relativa alla ristrutturazione degli enti collegati, è stata espressamente prevista la creazione di una struttura a supporto della cooperazione, intesa come nuova imprenditorialità, per la fornitura alle cooperative medesime di servizi reali e di tutta l'assistenza tecnica e progettuale necessaria affinchè le cooperative a prevalente presenza giovanile possano divenire vere e proprie imprese.

Quindi, se rimane questa la valutazione delle Commissioni riunite, cioè di non comprendere in questo provvedimento la parte della cooperazione, ma di considerare la restante materia al fine di addivenire ad un testo unificato sui contratti di formazione e lavoro e sulla cooperazione, non mi pare che ci siano dubbi sulla esistenza delle disponibilità finanziarie destinate specificamente, come ho chiarito in precedenza. Che ci siano aspetti formali problematici da ben considerare posso comprenderlo e di ciò, perlomeno come *ex* presidente della Commissione bilancio, mi faccio carico, ma ritengo tranquillamente che si possa rinvenire la copertura finanziaria relativa agli oneri previsti all'articolo 3, facendo riferimento all'articolo 13 del disegno di legge per il Mezzogiorno di cui ho parlato; non lo si può evidentemente citare, formalmente, come articolo 13, perchè il provvedimento non è ancora *in itinere*, però si può far riferimento allo stanziamento che esiste nei documenti di bilancio e che già questo ramo del Parlamento ha deliberato di utilizzare per la copertura di cui si tratta.

Quindi, per quanto mi riguarda, non ci sono problemi di sostanza; ci può essere qualche problema formale che può trovare soluzione nel perfezionamento dei vari disegni di legge, tenendo presente che quello relativo al Mezzogiorno, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, è stato modificato dalla Commissione bilancio in sede referente. In sede di esame da parte dell'Assemblea si potranno apportare le eventuali modificazioni all'articolo 13 che si renderanno necessarie a seguito della decisione che oggi prenderanno questo Commissioni riunite.

Queste sono le dichiarazioni che io volevo fare, non avendo nel merito obiezioni da sollevare perchè la disponibilità delle risorse esiste e c'è solo un problema di aspetto formale, che si può perfezionare lungo il percorso dei vari disegni di legge.

Mi auguro che si acceleri anche l'approvazione dell'altra parte, che riguarda la cooperazione, sperando che i provvedimenti possano arrivare in porto quasi contemporaneamente e rapidamente, in modo che anche i problemi formali di copertura possano trovare la sede idonea dove possono essere espressi adeguatamente, secondo le norme della contabilità.

BOLLINI. Devo piccarmi che il Ministro sia arrivato un po' tardi, non in questa seduta, ma nello svolgimento dei nostri lavori, perchè queste sue dichiarazioni avrebbero consentito di sciogliere un quesito che ci ha tenuto fermi.

Il Ministro ha fatto alcune affermazioni. La prima è che nell'articolo 13 del disegno di legge: «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» è fatto esplicito riferimento alla copertura finanziaria per le questioni dell'occupazione giovanile.

La seconda è che la Camera è in grado di operare il necessario coordinamento delle norme sul Mezzogiorno e sull'occupazione.

La terza cosa affermata dal Ministro è che naturalmente, per perfezionare la norma, è opportuno ripetere, in calce all'articolo 3 di questo disegno di legge, quella norma che è nel disegno di legge n. 1014 e il cui esplicito riferimento a quella norma del disegno di legge sul Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la questione relativa alla cooperazione, per rendere organico ed esecutivo l'impegno del Governo in merito a tutto il progetto di occupazione, la mia parte politica, per quanto attiene all'impegno in Commissione bilancio, è disponibile a fare di tutto per un pronto esame e una realizzazione di questi provvedimenti.

Quindi io credo che accettare l'emendamento, che è una pura e semplice trasposizione di una norma nel disegno di legge n. 1014, offra quel giusto collegamento tra la legge sul Mezzogiorno e la copertura finale del provvedimento che stiamo esaminando, dando così certezza giuridica alla copertura e naturalmente risolvendo un problema che ci aveva ostacolato nel portare avanti il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Desidero innanzi tutto ringraziare il Ministro per essere presente e concordo sul fatto che se lo fosse stato anche in passato avrebbe reso meno gravosa la nostra fatica. Infatti, su questa materia si è svolto un dibattito molto ampio e sofferto a causa del fatto che c'era stata data notizia che la mancanza di copertura non avrebbe consentito l'approvazione degli articoli 3 e 4.

Personalmente – e credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi – sono rimasto molto colpito da ciò, anche in considerazione del fatto che le economie europee stanno uscendo dal tunnel della crisi, avvenimento questo altamente positivo, ma ne stanno uscendo con due gravi problemi da risolvere. Il primo è quello del ritardo tecnologico per cui per la prima volta nella sua storia l'Europa è sopravanzata da altri continenti e questo è un problema chiaro a tutti e i Governi europei se ne stanno facendo carico.

Il secondo è che in tutti i paesi d'Europa vi è una forte disoccupazione che si manifesta, fatto questo ancor più preoccupante, soprattutto sotto forma di disoccupazione giovanile.

Pertanto, dover ammettere che un provvedimento governativo, trasmessoci ormai da alcuni mesi, era bloccato per mancanza di copertura finanziaria ci turbava profondamente, al punto tale che, signor Ministro, mi sono fatto carico di andare a trovare tale copertura ed ho formulato una serie di ipotesi che non ho portato avanti nel timore che le mie proposte creassero difficoltà al Governo. Le sono grato, signor Ministro, perchè le sue dichiarazioni vengono incontro pienamente a una delle ipotesi da me formulate. Ora, però, poichè nel corso dell'esame del provvedimento il Comitato ristretto ha ritenuto di integrare le disposizioni governative con alcune norme che si riferiscono in modo particolare al mondo della piccola imprenditoria e dell'artigianato, che presentano peraltro oneri relativamente modesti, mi sono fatto carico di formulare anche per esse un'ipotesi di copertura.

Pertanto, esaminate le partite di copertura non ancora utilizzate ed evitate quelle che non sembra opportuno ridurre, in quanto destinate a disegni di legge in avanzato stato di discussione, mi è parso di individuarne una che, almeno come soluzione ponte, potrebbe «funzionare» e cioè l'aumento della quota IVA da versarsi alla CEE. Il provvedimento relativo, infatti, non è stato ancora presentato, siamo ormai avanti nel corso dell'anno e quindi questa copertura non dà dal punto di vista formale ragioni di dubbio.

Qualora poi ragioni di dubbio vi fossero, potremmo considerare questa come una soluzione ponte che ci consente di non tener fermo al Senato il provvedimento, di non perdere l'occasione della deliberante che ci è stata assegnata e di permettere ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di portare al traguardo finale questo disegno di legge, che ritengo di grande importanza perchè si può discutere sulle procedure da seguire e sui metodi da adottare, ma sull'alto significato di questa iniziativa non vi possono essere assolutamente dubbi. Noi che siamo uomini politici non possiamo, infatti, anche se qualcuno di noi è particolarmente sensibile agli aspetti finanziari ed economici o addirittura di contabilità, non sentire profondamente questo problema.

Detto questo, signor Ministro, mi permetto di sottoporre al suo esame, per sapere se lei concorda su di esso e se su questa linea possiamo andare avanti, il seguente nuovo testo dell'articolo 5, la cui responsabilità – tengo a precisarlo – risale esclusivamente alla mia persona.

Art. 5.

1) All'onere derivante dalla attuazione del precedente articolo 3, pari a lire 100 miliardi per il 1985, 300 miliardi per il 1986 e 300 miliardi per il 1987 si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziate dalla legge recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

2) All'onere derivante dall'articolo 4, commi 1 e 2, pari a 20 miliardi per l'anno 1985 e a 58 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando

parzialmente l'accantonamento «Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito)».

3) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

BOLLINI. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 5 da lei presentato. Lei sa benissimo, infatti, che noi siamo seriamente intenzionati a risolvere il problema della copertura e poichè lei lo ha fatto in maniera molto felice noi non abbiamo obiezioni.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il mio parere sul testo elaborato dal Presidente è favorevole. La questione della copertura finanziaria mi pare sia stata risolta brillantemente dal presidente Ferrari-Aggradi che dobbiamo ringraziare per essersi fatto carico di risolvere il problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 in precedenza accantonato. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge nella misura del 15 e del 20 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle Regioni interessate.

2. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di tre anni per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 100.000 proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati, con le modalità fissate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione Commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del relatore, senatore Angeloni, e tende a sostituire, al primo comma, le percentuali «15» e «20» con «20» e «25».

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite.* L'emendamento è stato concordato in sede di Comitato ristretto, il quale ha ritenuto inoltre di tener ferma la quota del 30 per cento in quanto siamo in presenza di piani di occupazione senza limiti di tempo, nè soggetti ai controlli previsti dall'articolo 1. Quindi, se lasciassimo la stessa percentuale, avremmo dei problemi in quanto abbiamo stabilito che almeno 20.000 delle 40.000 assunzioni debbono avvenire nelle zone del sud: il rischio sarebbe quello di vedere gli imprenditori rivolgersi a questa fonte, battere questa strada anzichè l'altra e questo metterebbe nella condizione di vedere bloccate le 20.000 disponibilità laddove invece è necessario assorbirle, tenendo conto che l'altra parte opererà senza limiti di impegno.

PRESIDENTE. Sempre al primo comma dell'articolo 3 è stato presentato un emendamento dai senatori Scardaccione e Curella, tendente a sostituire le percentuali «15» e «20» con «30» e «40».

SCARDACCIONE. Signor Presidente, accetto la proposta avanzata dal relatore a nome del Comitato ristretto e ritiro il mio emendamento.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Sempre all'articolo 3 è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «tre anni» con le altre: «un anno» e la cifra: «100.000» con l'altra: «200.000».

Ricordo che un emendamento analogo è stato presentato anche dai senatori Antoniazzi e Crocetta, che va pertanto considerato assorbito da quello del relatore.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite.* Per gli incentivi per il passaggio al rapporto a tempo indeterminato dopo il biennio di formazione, nell'articolo 3 è prevista la somma di lire 100.000 per tre anni. Poichè nell'articolo 1 è prevista la somma di lire 200.000 per un anno, anche per armonizzare le disposizioni e favorire i passaggi a rapporti a tempo indeterminato abbiamo ritenuto opportuno proporre un contributo analogo.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con gli emendamenti proposti dal relatore Angeloni e dai senatori Antoniazzi e Crocetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

È approvato.

Segue un emendamento del senatore Antoniazzi, tendente ad inserire dopo il primo comma dell'articolo 3 il seguente:

«I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi a quei datori di lavoro che mantengano in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, computandosi per una unità la frazione superiore a 0,50».

ANTONIAZZI. Non credo sia necessaria una lunga illustrazione dell'emendamento in quanto è stato già concordato in sede di Comitato ristretto. In pratica esso tende ad offrire un minimo di garanzia senza la quale qualunque impresa potrebbe, per esempio, assumere cinque persone per due anni, al termine dei quali potrebbe licenziarle, assumerne altre cinque e tutto senza alcun contratto a tempo indeterminato.

In questo emendamento si afferma al contrario che almeno la metà sia mantenuta in servizio. L'opinione generale del Comitato ristretto è che una impresa seria, dopo aver addestrato un lavoratore, ha interesse a mantenerlo in servizio. La modifica proposta vuole quindi agire solo nei confronti di eventuali imprese non serie che siano tentate di scegliere la strada della convenienza spinte solamente dagli incentivi economici. L'emendamento è stato concordato anche con il Governo e l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere del relatore è favorevole.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è favorevole. Ritengo solo opportuna una specificazione: è necessario che i nuovi contratti prevedano il riferimento alle stesse professionalità. Questa riserva del Governo era già stata espressa in sede di Comitato ristretto e tenendo conto di essa si potrà senz'altro arrivare ad una formulazione definitiva del testo.

ANTONIAZZI. Bisogna precisare che la legge sui contratti di formazione e lavoro stabilisce che i progetti per le assunzioni devono indicare quali siano le qualifiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'assunzione. Che poi l'impresa faccia domanda di un contratto di formazione e ci metta le qualifiche che fanno comodo a lei, questo io non lo so; però è obbligata ad indicare per quali qualifiche, perchè, per esempio, per il manovale comune non è necessario fare il contratto di formazione e lavoro.

Quindi bisogna indicare se si tratta di una qualifica, per esempio, di tornitore o saldatore, di macellaio e via dicendo; insomma per qualsiasi qualifica per la quale è necessario un contratto di formazione e lavoro: per i manovali appunto, per esempio, non è necessario il contratto di formazione e lavoro.

ROMEI Roberto. Signor Presidente, vorrei esprimere su questo emendamento il mio parere ai presentatori di esso.

Io capisco le loro ragioni: attraverso questa norma si vorrebbe impedire che avvengano delle speculazioni, vale a dire che una azienda continui a realizzare questi contratti di formazione e lavoro solo ai fini di avere una riduzione del costo del lavoro.

Tuttavia dobbiamo vedere il rovescio di questa medaglia. Se la finalità dei contratti di formazione e lavoro è sì quella di dare occupazione, ma è anche quella di trovare un mezzo, uno strumento capace di estendere il processo di formazione professionale della gente e quindi di mettere in condizione i lavoratori di acquisire nuovi profili professionali, anche attraverso appunto l'utilizzo delle aziende, attraverso questa forma dei contratti di formazione che qui viene ripetuta, viene identificata, qual è il rischio? Il rischio è che un'azienda che non può assumere il personale finisca per non prestarsi più a dare la sua attività per migliorare il livello professionale dei giovani lavoratori. Cioè, il rischio che corriamo è che le aziende che sono più in grado di dare un contributo in direzione della preparazione professionale sul lavoro ai lavoratori, con questa norma, con questa regola, non rifacciano più questo tipo di prestazione poichè non sono in grado di assumere il 50 per cento dei lavoratori presi con contratto di formazione.

Cioè dipende dal problema che ci poniamo: se noi ci poniamo non solo il problema della attenuazione della pressione sul mercato del lavoro e quindi di una risposta occupazionale giovanile, ma ci poniamo anche il problema di favorire un processo di formazione di questi giovani, di acquisizione di buove professionalità, stiamo attenti a non introdurre limiti o macchinosità procedurali che possano impedire alle imprese che sono in condizioni di dare questo tipo di risposta attraverso un contributo dello Stato di dare ancora tale risposta per una rigidità che introduciamo nella norma.

Ho voluto esprimere, colleghi Antoniazzi e Crocetta, questo tipo di preoccupazione o, meglio, di riflessione che mi è sorta sentendo illustrare l'emendamento e quindi inviterei i presentatori a considerare anche questo aspetto che è un aspetto, a mio avviso, da tenere in considerazione.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi: il ministro De Vito deve andare via ed io, nel salutarlo, desidero rinnovargli il ringraziamento non soltanto perchè è un Ministro molto assiduo, ma anche perchè è l'*ex* presidente della Commissione bilancio che, con molta sensibilità, è venuto e ci ha dato il suo contributo.

DE VITO, *ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. La ringrazio, signor Presidente.

TOROS. Su questo emendamento, che potremmo accantonare per rifletterci ancora, non ci siamo preoccupati delle garanzie soltanto, ma anche di eliminare certi automatismi e certe rigidezze per evitare di bloccare la partenza.

Noi, nell'arco dei nostri lavori, anche in questa legge, per le aziende che dopo il contratto di formazione e lavoro trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, abbiamo previsto il premio delle 200.000 lire; ebbene stiamo attenti perchè questo è l'incentivo per

passare dal contratto a termine al contratto a tempo indeterminato. Se mettiamo in partenza che all'arrivo bisogna garantire un 50 per cento (entro nel merito delle considerazioni del collega Romei), dobbiamo ben operare, quindi riflettiamoci: io proporrei un accantonamento.

GIUGNI. Mi associo (anche se l'accantonamento vuol dire decidere fra mezz'ora), ritenendo questo opportuno perchè anche io ho riserve sulla formulazione.

VECCHI. Signor Presidente, io ritengo che la formulazione si possa anche rivedere, però non mi convincono le argomentazioni del collega Romei perchè questa legge non ha la finalità della formazione professionale, in quanto esiste già una legge per la formazione professionale. Questa legge invece ha come finalità l'occupazione giovanile per realizzare la quale si interviene in due modi: alleggerendo il peso economico dell'occupazione giovanile e cercando di adeguare la domanda all'offerta, quindi operando sul piano della professionalità per far fronte alle esigenze che sono presenti.

Quindi non vedo che esista un impedimento alla realizzazione del contratto di formazione e lavoro se si stabiliscono delle garanzie, perchè non è che si imponga all'azienda di occupare, alla fine del contratto, il 50 per cento dei lavoratori; si impone qualcosa all'azienda, se vuol far ricorso alle stesse professionalità per le stesse qualifiche, ai fini di impedire che l'azienda stessa utilizzi della manodopera sotto costo e anzichè determinare una occupazione aggiuntiva, proceda in direzione di occupazione sostitutiva, il che, anzichè lenire il problema della disoccupazione (che è la finalità di questo disegno di legge) aggraverebbe la situazione, perchè se, anzichè essere aggiuntiva, l'occupazione diventasse sostitutiva, tutti mi insegnano che si creerebbero nuovi squilibri sociali, più profondi di quelli attuali.

Pertanto io sono del parere che si debba affrontare certamente la questione delle garanzie, cercando magari una formulazione che sia più pertinente, che sia più precisa, stabilendo che chi vuole avere ancora le facilitazioni non può farvi ricorso se non per una certa percentuale di giovani assunti a tempo indeterminato tra quelli già aventi un contratto di formazione e lavoro.

Il problema è presente e credo che il fatto che lo è sia dimostrato anche, onorevoli colleghi, dall'andamento della applicazione della legge n. 863. Se andiamo a vedere la applicazione della legge n. 863 (c'è stato un convegno in proposito proprio pochi giorni or sono) ci accorgiamo che risulta che meno del 30 per cento di quelli che sono stati avviati – pochi – al lavoro attraverso contratti di formazione e lavoro trovano una occupazione a tempo indeterminato nelle imprese.

ROMEI Roberto. Nelle stesse imprese.

VECCHI. Evidentemente, nelle stesse imprese; anche se devo dire che, se vediamo l'andamento della occupazione nel settore industriale, mi chiedo se siano andati a trovare occupazione anche in altre imprese.

Quindi credo che il problema esista e che debba trovare una sua soluzione anche se i termini devono essere più precisi e chiari per

evitare che questa legge diventi uno strumento non che favorisca l'occupazione, ma che serva invece per una occupazione a basso costo e per operazioni speculative da parte di operatori certo non sempre disposti a favorire uno sviluppo sociale del nostro Paese.

DONAT-CATTIN. Mi dichiaro d'accordo con la richiesta del Governo in quanto altrimenti si corre il rischio che questa diventi una legge «staffetta». Quello previsto infatti non sarà un limite formidabile perchè vi saranno sicuramente delle scappatoie, ma è sempre meglio di niente.

GIUGNI. Qui si è originata una situazione in cui è facile identificare la possibilità di abusi, però, dato che questo è un disegno di legge che vuole introdurre elementi di flessibilità vorrei fare presente ai colleghi l'opportunità di non cercare di frenare tali eventuali abusi introducendo vincoli che di fatto negherebbero poi tale principio. Proprio a proposito della qualifica, o professionalità che dir si voglia, si potrebbe ad esempio verificare il caso per cui un'azienda, anche di piccole dimensioni, che ha alle proprie dipendenze un lavoratore assunto con contratto di formazione lavoro in una determinata qualifica, che ha concluso il periodo di formazione con risultati non soddisfacenti, per chiederne un altro deve assumere il primo.

Pertanto, il vincolo della stessa professionalità non mi convince affatto, caso mai sarei più favorevole a ridurre la percentuale prevista del 50 per cento ad una proporzione del 30-40 per cento, mantenendo invece il vincolo di carattere generale. Mi interessa poco poi che sia la stessa professionalità o meno, l'essenziale è che in questa impresa non si faccia una politica di ricambio e di sostituzione continua.

PRESIDENTE. Forse è il caso di riflettere ancora un po' sopra a questo emendamento, pertanto propongo che sia momentaneamente accantonato.

CALICE. L'esempio citato dal senatore Giugni può essere significativo anche se praticamente scarica sulle spalle dell'eventuale contrattista le responsabilità, mentre qualche volta, invece, è forse meglio essere più sospettosi degli orientamenti di chi assume. Tuttavia, i problemi ci sono e devono essere risolti e quindi sono anch'io del parere di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento per trovare una soluzione comune soddisfacente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Per ciascun lavoratore, assunto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, agli artigiani e ai datori di lavoro iscritti negli albi professionali è concesso, per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta durante lo svolgimento del predetto contratto, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria.

2. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso per un periodo di un anno e per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali gli artigiani e gli altri datori di lavoro interessati abbiano diritto.

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 (conguagliato) all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sulla base di apposita evidenza contabile.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira l'emendamento soppressivo del'intero articolo precedentemente presentato e propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

Art. 4.

«Le imprese artigiane ed i datori di lavoro iscritti negli albi professionali, nell'ambito del piano straordinario di cui all'articolo 1, possono proporre progetti di formazione e lavoro per profili professionali particolarmente qualificati per il tramite delle proprie organizzazioni nazionali».

Il Governo infatti esprime la propria contrarietà ad ogni forma di incentivazione automatica o a pioggia che, se potrebbe giustificarsi per zone particolarmente depresse del nostro paese, quale il Mezzogiorno d'Italia, non può assolutamente legittimarsi per il Nord. In ogni caso, l'obiettivo di incentivare e promuovere l'occupazione nei due settori indicati, artigianato e studi professionali, potrebbe essere raggiunto attraverso lo strumento del piano straordinario, valorizzando in questa prospettiva l'iniziativa delle organizzazioni di categoria ed eventualmente anche prevedendo e creando una riserva di posti oltre i 40.000.

È questa la ragione per cui il Governo esprime il proprio avviso contrario alla formulazione del testo proposto dal Comitato ristretto e presenta questo emendamento sostitutivo.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore non è d'accordo con l'emendamento del Governo e quindi esprime parere favorevole all'articolo 4 nel testo presentato dal Comitato ristretto. Noi infatti abbiamo ritenuto opportuno cogliere il momento attuale per inserire in questo piano straordinario per l'occupazione giovanile anche le imprese artigiane e gli studi professionali.

Per quanto riguarda le imprese artigiane, la nostra decisione è stata motivata dal fatto che, in relazione alla loro in genere ridotta dimensione, rischiamo di non poter usufruire della legge n. 863 del 1984 così come è concepita. Pertanto, incentivandole con i contributi erogati – come previsto dall'articolo 1 – e quindi consentendo agli artigiani attraverso le loro categorie, di presentare propri programmi, noi riteniamo di rendere un servizio alle imprese e attraverso esse ai giovani, superando così le attuali esclusioni presenti nella legge n. 863 per quanto riguarda le imprese artigiane.

Abbiamo inoltre ritenuto di allargare il discorso anche agli studi professionali perchè crediamo che sia un settore che offre potenziali capacità di assunzione. Una riprova di ciò l'abbiamo avuta recentemente; chi riceve il bollettino «Il consulente del lavoro» sa che è stato approvato proprio in questi giorni un contratto di formazione lavoro. Nell'ultimo numero di questa rivista, i consulenti del lavoro infatti affermano che esistono 500.000 professionisti che chiedono l'avallo alla possibilità di aprire i propri studi a diverse decine di migliaia di giovani per far loro acquisire professionalità. Pertanto con una modica spesa siamo in grado di aprire in questo settore un discorso interessante.

Detto questo, e proprio perchè si tratta di una spesa aggiuntiva rispetto ai 570 miliardi previsti per le 40.000 assunzioni e proprio perchè abbiamo trovato la formulazione per l'articolo di copertura, a me sembra opportuno mantenere in vita l'articolo 4 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

JANNELLI. Leggendo l'articolo presentato dal Governo mi è sorto un dubbio. Queste organizzazioni nazionali dei liberi professionisti sono organizzazioni sindacali? I liberi professionisti sono iscritti negli albi tenuti dagli stessi ordini professionali e quindi già questi potrebbero essere considerate come organizzazioni abilitative. Invece a me sembra che il Governo, parlando di organizzazioni sul piano nazionale, faccia riferimento a quelle sindacali.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si parla di organizzazioni professionali quali per esempio il Consiglio nazionale forense.

JANNELLI. Ci si riferisce alle organizzazioni che stipulano i contratti e il mio dubbio è quello di sapere di quali organizzazioni si tratta. Si parla di quelle più rappresentative? Cioè, si tiene presente l'aspetto della rappresentatività oppure no? Secondo me sarebbe opportuno aggiungere questo riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative.

DONAT-CATTIN. Nel leggere il testo licenziato dal Comitato ristretto sono sorti dei dubbi anche a me.

Innanzi tutto per godere delle agevolazioni previste è possibile un licenziamento corrispondente al numero delle persone che si vogliono assumere e questo non è affatto vietato. In pratica la norma si risolve in una mera agevolazione e nulla porta agli obiettivi dell'occupazione. L'articolo proposto dal Governo tende ad arginare questa possibilità di

applicazione «a pioggia», però non indica sbarramenti precisi. Intanto le libere professioni non sempre dispongono di organizzazioni con funzioni sindacali: se non sbaglio, la maggior parte degli studi professionali ha contratti molto vecchi, mai rinnovati e in talune province addirittura mancanti. Quindi, riferendosi alle organizzazioni nazionali si intravvede un dato che probabilmente esiste nell'immaginazione burocratica di qualche esponente del Ministero del lavoro, ma che non so quanto esista in realtà. Tuttavia, se invece di rifarsi all'ambito nazionale ci si riferisce a quello locale, provinciale, la cosa avrebbe maggior senso e andrebbe al di là del semplice incentivo a tenere una persona occupata, spesso molto poco retribuita per il lavoro svolto.

Credo che tutta questa materia sia sostenibile finchè si è in periodo preelettorale, ma dopo tale periodo secondo me c'è necessità di una maggiore attenzione, in quanto l'occupazione nell'artigianato può essere agevolata anche con forme diverse da quelle previste nei due testi in oggetto. Quello elaborato dal Ministero mi pare astratto, mentre l'altro eccessivamente flessibile. La situazione a me sembra rimanere tutta a vantaggio del datore di lavoro che può ottenere benefici senza aumentare l'occupazione.

GIUGNI. Sono due concetti diversi: io stesso, davanti a ciascuno di questi testi vedo i lati positivi e i lati negativi. È un'opzione non facile, tutto considerato, perchè il testo licenziato dal Comitato ristretto crea determinate agevolazioni che si affidano poi ad una spontanea applicazione: e questo è un profilo che è stato colto con esattezza dal senatore Donat-Cattin denunciandone immediatamente gli inconvenienti che ne possono derivare (io, per esempio, licenzio la mia segretaria e ne assumo una con contratto di formazione e lavoro).

Ma io domando: riusciremo a trovare un vincolo adeguato? Potremmo anche parlare di «ciascun lavoratore assunto rispetto all'organico» (e chiameremo organico, per esempio, i dipendenti degli studi professionali, che non so se poi possiamo veramente qualificare come organico perchè è una cosa del tutto approssimativa): ma vuol dire che allora una persona la si può tranquillamente licenziare un mese dopo.

Mi pare molto difficile riuscire a trovare, nella logica di questo articolo, che, per così dire, fa un atto di fiducia nella spontanea applicazione, elementi di garanzia adeguati, anche se sono convinto che dopo aver sperimentato questi sistemi ci ritroveremo qui o nell'aula della Commissione lavoro a discutere di come porre freno agli abusi (perchè qui ne nasceranno certamente).

Il sistema proposto dal Governo è forse più cautelativo, perchè è semplicemente una estensione, che, fra l'altro, non sarebbe neanche indispensabile, ma che qui è resa esplicita (con certi vantaggi che dirò subito dopo), alle imprese artigiane e agli studi professionali della situazione che è descritta nell'articolo 1, rispetto alla quale il fatto che qui si faccia riferimento a organizzazioni nazionali o provinciali o rappresentative o ad ordini professionali o a sindacati professionali e così via ha pochissima importanza perchè questo si riferisce al diritto di proposta o di assumere una iniziativa proponendo al Ministero: ma il Ministero, di sua iniziativa, può fare le stesse cose, quindi se vuol fare un

progetto per gli studi professionali lo può fare senza preoccuparsi minimamente di trattarlo con le organizzazioni nazionali.

Sarebbe però significativo sapere (e mi rivolgo, per questo, al Sottosegretario di Stato per il lavoro) se, sulla base di questo articolo, tenendo conto della proposta di copertura finanziaria così ingegnosamente individuata dal nostro Presidente, si potrebbe, per esempio, tirar fuori 5.000 contratti in più riservati alle imprese artigiane e agli albi professionali, il che darebbe anche un certo significato al provvedimento che da 40 passerebbe a 45 (se non vado errato) dal punto di vista quantitativo.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io l'avevo anche detto.

GIUGNI. Questo sarebbe il vantaggio: e allora troverei più garantistica la proposta del Governo perchè perlomeno, nel fare un progetto, concordato o non, con le organizzazioni, il Governo dovrebbe potere, in qualche modo, porre vincoli e limiti al rischio di una politica di licenziamento di lavoratori regolari e assunzione di «mezzi lavoratori» (chiamiamoli così, senza naturalmente voler dare un significato spregiativo al termine) come sono quelli con contratto di formazione e lavoro.

Per questo, nel complesso, mi sembra che la proposta formulata dal Governo, soprattutto se integrata con una previsione di ordine quantitativo e con una copertura finanziaria che abbiamo già individuato, potrebbe dare risultati migliori, senza togliere nulla all'altra.

ANTONIAZZI. Dico subito che in relazione a questo emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal Governo sono d'accordo con le considerazioni fatte dal relatore.

Potrei quindi fermarmi qui, ma voglio portare qualche argomento a sostegno del testo originale, quello elaborato dal Comitato ristretto, perchè tutte le argomentazioni che qui sono state portate e che tutte hanno un fondamento (per esempio, quella portata dal senatore Donat-Cattin, quella ultima del senatore Giugni) sono tutte argomentazioni che il Comitato ristretto, nella sue ventidue riunioni, di volta in volta, ha affrontato, ha approfondito, cercando di vedere gli aspetti più positivi, quelli meno positivi e i problemi veri o non veri che l'adozione del provvedimento poteva creare.

Noi, a un certo punto, per evitare che si verificasse quello che diceva il senatore Donat-Cattin, avevamo trovato una formulazione secondo cui non potevano accedere ai contratti di formazione e lavoro e ai relativi incentivi previsti dall'articolo 4 gli studi professionali o le imprese artigiane che avessero ridotto il personale negli ultimi 6 mesi; era una formulazione cautelativa, proprio per impedire quello che il senatore Donat-Cattin sottolineava e cioè che uno licenzi il personale che ha questi elementi. Alla fine sono prevalsi gli orientamenti che sono nell'articolo 4: con quali motivazioni?

La prima motivazione è stata questa (secondo me abbastanza convincente): se un'azienda (sia essa un'impresa artigiana o uno studio professionale) ha un bravo lavoratore, non lo licenzia per correre il

rischio di assumerne uno meno bravo: ci potrà essere qualche datore di lavoro imbroglione che ricorre a forme di questo genere, ma solitamente chi ha un bravo operaio, chi ha un bravo tecnico se lo tiene, anzi qualche volta, magari, gli può dare anche qualche lira in più di quella prevista dal contratto pur di mantenerlo.

La seconda motivazione è nata dalla domanda (anche su questo abbiamo discusso) se dovevamo introdurre vincoli a procedere (quali introduce, ad esempio, l'emendamento del Governo) che invece di rendere più facile tutto il discorso delle assunzioni introducessero delle rigidità, che sono quelle della presentazione dei contratti di formazione e lavoro. È da prevedere che un'azienda artigiana che assuma un giovane la formazione gliela faccia davvero, così come è da prevedere che uno studio professionale (in cui, fra l'altro, oggi è richiesto un maggiore impegno in connessione con l'approvazione della «legge Visentini», quindi con una estensione di tutta una certa attività) quando assume una persona non la assume per fargli scopare per terra, ma lo assuma mettendolo a fare paghe e contributi, partite IVA e via dicendo, cioè tutte attività di un certo genere.

Insomma, vediamo di non creare appesantimenti dal punto di vista burocratico e se riusciamo, attraverso questa strada, a fare assumere alcune migliaia di giovani.

D'altra parte, l'articolo 4 limita alla durata di due anni, contrariamente all'articolo 3, l'intervento; quindi si tratta di un intervento straordinario che agisce in una situazione straordinaria e per questo abbiamo previsto, dopo tutte queste lunghe discussioni, di non gravarlo di una serie di incombenze di carattere burocratico che avrebbero potuto vanificarne, praticamente, l'effetto.

In questo senso ci siamo mossi, in questo senso abbiamo lavorato. Questo vuol dire che le preoccupazioni espresse non hanno ragione di esistere o, meglio, che tutte le preoccupazioni espresse hanno ragione di esistere, ma che, d'altra parte, noi abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore.

Io non vorrei portare qui adesso tutto il discorso che abbiamo fatto nel Comitato ristretto, ma ci sono alcune esperienze in alcune province dove le associazioni artigiane (poche) fanno contratti di formazione e lavoro e ne fanno pochi perchè ci sono tutti questi vincoli burocratici, per cui devono presentare il progetto sulla parte della formazione (non quella pratica, per così dire, ma quella formativa, di studio) e diventa difficile mettere assieme venti giovani occupati in venti aziende diverse; e allora abbiamo detto: «Siccome si tratta di un intervento straordinario, muoviamoci in questa direzione e vediamo se riusciamo a portare a casa qualche risultato, soprattutto tenendo presente qual è l'obiettivo».

Se le Commissioni riunite sono d'accordo, io non ho niente in contrario (ma gradirei sentire anche l'opinione del relatore) a riprendere quella norma che avevamo visto e che dice che non possono accedere alla norma dell'articolo 4 le imprese o i soggetti che sono qui richiamati che hanno proceduto a licenziamenti negli ultimi 6 mesi, perchè già la legge n. 863 prevede che non possono accedere ai contratti di formazione le imprese che hanno proceduto a licenziamenti negli ultimi 12 mesi.

Forse è il caso di non gravare troppo su di loro trattandosi di aziende artigiane in cui la flessibilità è maggiore che nelle grandi imprese. Questa è una norma garantista che potrebbe creare qualche problema ai fini della realizzazione del progetto o degli obiettivi dell'articolo 4, però, non sarei contrario, se tutti i componenti della Commissione sono d'accordo, a reinserire una norma del genere, eliminando così alcuni dei dubbi che sono stati sollevati dai senatori Donat-Cattin e Giugni.

Per tutte queste ragioni, confermo il parere favorevole sull'articolo 4 nel testo proposto dal Comitato ristretto, su cui abbiamo lavorato molto, e mi dichiaro contrario all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

DONAT-CATTIN. Vorrei fare una proposta intermedia, riservandomi poi di presentare un emendamento formale, che potrebbe sostituire la prima parte del testo dell'articolo 4 come segue: «Per ciascun posto di lavoro aggiuntivo istituito entro due anni dall'entrata in aziende artigiane e studi professionali...». Una seconda modifica dovrebbe – a mio parere – riguardare il fatto che i contributi vengono concessi non su richiesta di singoli artigiani o di singoli studi professionali, ma su richieste presentate congiuntamente da gruppi di aziende o dalle organizzazioni sindacali rappresentative in ciascuna provincia. Questo per non spargere il denaro qui e là senza coordinamento; è un modo di controllo cioè per coinvolgere anche una responsabilità da parte delle associazioni sindacali e di qualche livello locale.

PRESIDENTE. Poichè siamo di fronte ad una serie di considerazioni tutte di un certo rilievo ed è stata inoltre formulata una proposta che dovrebbe un poco avvicinare le posizioni, propongo, per dar modo di addivenire ad un testo concordato, di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento governativo.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che all'articolo 4 sono stati presentati altri due emendamenti. Il primo è del relatore e tende ad inserire all'inizio del primo comma le parole «Nei territori non considerati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Il secondo è dei senatori Antoniazzi e Creocetta e tende ad aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente:

«Limitatamente ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali ed operanti nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo di cui al comma precedente è elevato del 25 per cento».

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il mio emendamento, signor Presidente, vuol precisare che le disposizioni contenute nell'articolo 4 operano anche nei territori del centro-nord non espressamente contemplati.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo emdendamento è condizionato all'approvazione e soprattutto al tipo di formulazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, propongo di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso presentati. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che nella seduta di ieri avevamo accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 8.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Il terzo periodo del comma 3 del predetto articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti che siano concordati con le associazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per i quali non si richiedano finanziamenti pubblici».

All'articolo 8 è stato presentato un emendamento dal senatore Giugni tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

«Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'espressione "non superiore a 24 mesi e non rinnovabile" è soppressa; dopo la parola "consorzi" inserire ", nonchè da associazioni con fini sindacali, di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese e dagli enti elencati nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123"».

Alla fine del predetto comma aggiungere la frase: «i contratti di formazione e lavoro hanno una durata non superiore a 24 mesi e non sono rinnovabili, a meno che non siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica».

Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'espressione «dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro conserzi» è sostituita dall'espressione «dai datori di lavoro previsti nel primo comma» e l'espressione «le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi» è sostituita dall'espressione «i datori di lavoro previsti nel primo comma».

Al quindicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, il periodo finale è soppresso.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, devo esprimere la mia perplessità su eventuali modifiche alla legge n. 863 del 1984 senza stabilirne con esattezza la portata.

GIUGNI. Signor Presidente, a questo punto riterrei opportuna una sospensione della seduta per concordare una formulazione del testo soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,50 e sono ripresi alle ore 17,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

A questo articolo il relatore Angeloni ha presentato un altro emendamento al primo comma, volto ad inserire, tra le parole: «n. 218» e le altre: «è concesso ai datori di lavoro», l'espressione: «in aggiunta a quelli in atto occupati».

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. La parte innovativa è che quei lavoratori devono essere assunti in aggiunta a quelli in atto occupati, appunto, che è un po' la garanzia che cercavamo tutti.

PRESIDENTE. Tra il soggetto e il verbo, nel primo periodo del primo comma dell'articolo 3, nel testo che abbiamo noi di fronte ci sono otto righe: forse sono troppe. Si potrebbe forse trovare una dizione di più facile lettura.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. È lo stesso testo di prima.

PRESIDENTE. Lo so, ma il fatto che prima fosse scritto male non giustifica che si scriva male anche nel testo finale.

GIUGNI. Si potrebbe almeno metterci un punto in mezzo.

ANTONIAZZI. «In aggiunta a quelli in atto occupati» e poi punto fermo.

GIUGNI. C'è la possibilità di una falla nel senso che possono essere licenziati dopo, ma tanto qualche falla ci sarà comunque.

CROCETTA. «In aggiunta a quelli in atto occupati e concessi» e poi punto fermo.

GIUGNI. Sarei d'accordo.

Mi facevano presente piuttosto che per quelli in atto occupati si potrebbe far riferimento, invece che al momento dell'assunzione, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, perchè c'è il pericolo che ci sia un'ondata di licenziamenti e poi di riassunzioni.

Ma io domando: pensiamo che la gente sia così masochista da licenziare per qualche mese?

CALICE. Se il risultato di questa legge dovesse essere questo sarebbe impressionante.

GIUGNI. Allora si potrebbe dire: «In aggiunta a quelli in atto occupati alla data di entrata in vigore della presente legge».

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io aggiungerei: «In aggiunta a quelli occupati sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

ANTONIAZZI. Mi piaceva di più la formulazione che avevamo visto nelle sottocommissioni: «Le imprese che negli ultimi 12 mesi» (ma si potrebbe dire anche 8 o 6 mesi) «hanno proceduto alla riduzione del personale non hanno diritto agli incentivi».

GIUGNI. La riduzione del personale non riguarda gli artigiani.

PRESIDENTE. Io direi di approvare questo testo, però pregando il senatore Giugni, in sede di coordinamento, di trasformare quell'unico, lungo periodo grammaticale, per esempio, in due periodi.

ANTONIAZZI. Il problema, signor Presidente, non è questo: è quello che è scritto in quel periodo!

GIUGNI. Guardate, onorevoli colleghi che ormai l'alternativa è tra il dire: «In aggiunta a quelli in atto occupati», cioè nel momento in cui viene fatta l'assunzione, oppure stabilire una data che fissi l'organico e...

ANTONIAZZI. Ma per gli occupati ci deve essere un punto di riferimento: quali occupati? Quelli del giorno prima?

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il punto di riferimento è «la data di entrata in vigore della presente legge».

GIUGNI. Quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* «In atto», che cosa significa?

GIUGNI. «In atto» significa «nel momento dell'assunzione».
Quindi si potrebbe dire: «In aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge».

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite.* Accolgo il suggerimento del senatore Giugni e trasformo formalmente il mio emendamento che risulta così formulato: «In aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal relatore Angeloni, volto appunto ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 3, tra le parole «n. 218» e le altre: «è concesso ai datori di lavoro», l'espressione: «in aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

All'articolo 3 è stato anche presentato un emendamento dei senatori Antoniazzi e Crocetta, volto ad inserire, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo: «I predetti contributi per lavoratori nuovi assunti, sono concessi a quei datori di lavoro che mantengano in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, computandosi per una unità la frazione superiore a 0,50».

CROCETTA. Questo emendamento si preoccupa del futuro. Io credo che si tratti di chiarire le osservazioni che qui sono venute a proposito di questo emendamento che è già stato illustrato e per cui abbiamo sospeso la prosecuzione dei lavori e quindi la sua stessa approvazione.

Rimane il testo che noi avevamo proposto in quanto ci sono alcuni motivi che chiariamo subito.

In questo testo che noi abbiamo proposto si parla di contributi che non verrebbero concessi senza l'assunzione di almeno il 50 per cento dei lavoratori che hanno svolto il corso: chiaramente ci si riferisce ai contributi del presente articolo 3 e non ai contributi dell'articolo 3 della legge n. 863. Quindi è chiaro che, per quanto riguarda l'utilizzazione della legge n. 863, questa può essere fatta dalle imprese che utilizzano tale legge, che cioè non possono avere i contributi del 20 o del 25 per cento aggiuntivo, ma possono svolgere i normali corsi della legge n. 863.

Questo è il senso di questo nostro emendamento che, quindi, non dà vantaggi di questa legge e impedisce per il futuro che si possa continuare a utilizzare questa legge.

Poi, per quanto riguarda la frazione di unità superiore allo 0,50, credo che le osservazioni che faceva il senatore Giugni per il caso estremo dell'unità non vadano viste in quei termini, cioè che la norma non vada applicata in quei termini.

GIUGNI. Se non ne facciamo una questione di profili professionali la cosa può funzionare.

CROCETTA. Della questione dei profili professionali non facciamo una pregiudiziale, anzi siamo d'accordo sul fatto che è meglio non usare questa dizione, perchè sappiamo che, per il modo in cui sono fatte, le qualifiche cambiano continuamente e basterebbe quindi cambiare leggermente la dizione di un corso per trasformarlo, ai fini dell'assunzione, in qualcosa di diverso, anche se poi di fatto riguarderebbe sempre la stessa qualifica. Per questa ragione riteniamo sia meglio non parlare più di qualifiche professionali.

GIUGNI. Sarei del parere di eliminare pure il riferimento alla frazione dello 0,50, visto che non se ne accenna neanche in altre leggi.

ANTONIAZZI. Accetto il suggerimento del senatore Giugni.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Concordo sull'emendamento Antoniazzi. Infatti abbiamo avuto tra noi i chiarimenti necessari e cioè l'esclusione riguarderebbe i contributi aggiuntivi, fermi restando quelli già previsti dalla legge n. 863 del 1984.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Antoniazzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Antoniazzi e Crocetta, tendente ad aggiungere un comma, dopo il primo, con la modifica suggerita dal senatore Giugni ed accolto dai proponenti.

È approvato.

Pongo ora ai voti nel suo complesso l'articolo 3, il cui testo, a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle Regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi a quei datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000 proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità fissate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche a seguito del parere contrario espresso dal relatore, ritiro l'emendamento da me presentato, sostitutivo dell'articolo 4.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite.* Al fine di dissipare i dubbi sollevati da più parti in ordine alla formulazione dell'articolo 4, il relatore ha predisposto due nuovi emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

1. Nei territori non considerati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per ciascun lavoratore assunto entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da artigiani e da datori di lavoro iscritti negli albi professionali, in aggiunta a quelli in atto occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione a lui corrisposta durante lo svolgimento del predetto contratto, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria.

Il secondo tende invece a sostituire il quarto comma con il seguente: «Per le modalità di erogazione e di rimborso dei contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, i commi 9 e 10 dell'articolo 1». Questo è un emendamento di carattere puramente tecnico che rinvia ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 già approvati.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accetto questa nuova formulazione dell'articolo 4, pur esprimendo alcune perplessità sul carattere incrementale delle assunzioni, in quanto esso potrebbe rappresentare un ostacolo al perseguimento delle finalità incentivanti della normativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo 4.

È approvato.

CALICE. Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma. Esso contiene infatti il riferimento ad

un decreto concertato senza termine. Mi spiego meglio: l'esperienza di tutta una serie di casi precedenti dimostra che, se si vuole bloccare una legge, non si emana il decreto attuativo. Quindi, proporrei di far riferimento ad un termine stabilito per non vanificare un provvedimento così importante, anche perchè in questo senso abbiamo registrato esperienze molto drammatiche.

PRESIDENTE. Se fissiamo un termine ci si obietta che è ordinatorio.

CALICE. Io ho sollevato un problema. Si tratta infatti di emanare decreti autorizzativi di spesa, la cui titolarità dell'iniziativa spetta al Ministro del lavoro ed io non alcun dubbio che un Ministro del lavoro, trattandosi di occupazione, abbia interesse ad approvare i progetti relativi. Ora, essendo però i decreti, secondo quanto previsto, autorizzativi della spesa, sorgono ogggettivi dubbi sul fatto che il Ministro del tesoro, per la parte di sua competenza, possa avere la stessa sollecitudine del Ministro del lavoro.

Questo è il problema ed allora la mia proposta, non potendosi intervenire sull'articolo 1 che è stato già approvato, è di inserire in questo quarto comma dell'articolo 4 il riferimento ad un termine prefissato, vale a dire che si potrebbe prevedere che il Ministro del tesoro, entro *tot* giorni dall'approvazione del progetto da parte del Ministro del lavoro, deve emanare il decreto.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi pare che il punto fondamentale sia costituito dal fatto che questi decreti vengono approvati previa valutazione del Comitato tecnico di valutazione ed è un dato molto importante. Il Ministero sulla scorta dei progetti approvati provvede per le incombenze d'intesa con il Ministro del tesoro. Non credo si possano indicare dei termini in quanto allora bisognerebbe farlo anche per l'approvazione dei progetti. Non potendo fare questo ne consegue che non si possono fissare termini neanche per l'emanazione dei decreti.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Siccome per l'emanazione del decreto è previsto il concerto con il Ministro del tesoro è ovvia la preoccupazione del Ministro del lavoro di una sollecita emanazione del decreto di spesa, avendo lo stesso Ministro autorizzato il progetto.

CALICE. Lei ha questa fiducia, io no. E non sto a citare gli esempi di evasione degli obblighi di legge.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questo caso è lo stesso Ministro del lavoro che approva il piano e non è pensabile che non sia sollecito nella emanazione del decreto autorizzativo di spesa.

TOROS. Dato che il settimo comma dell'articolo 1 dice che il Ministro del lavoro opera di concerto con il Ministro del tesoro, questo

aspetto del concerto è già previsto e non credo sia necessario tornare sul punto.

PRESIDENTE. Nell'ipotesi che il termine non venga rispettato cosa accade? Decade lo stanziamento?

CALICE. Però certamente si ritarda la funzionalità del progetto.

PRESIDENTE. Senatore Calice, se si pone un termine perentorio, il mancato rispetto dello stesso provoca il blocco della legge, mentre se il termine non è perentorio in pratica non serve a niente.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'altronde anche se fosse previsto un termine e questo non fosse rispettato ci sarebbe una responsabilità politica che comunque rimane anche senza alcun termine.

TOROS. In realtà i progetti sono approvati dal Ministro del lavoro, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato dallo stesso Ministro. Credo che una volta sentito questo comitato il concerto non possa più bloccare nulla.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il punto nodale sta nell'approvazione del progetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 4.

1. Nei territori non considerati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per ciascun lavoratore assunto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da artigiani e da datori di lavoro iscritti negli albi professionali, in aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione a lui corrisposta durante lo svolgimento del predetto contratto, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria.

2. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un

anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali gli artigiani e gli altri datori di lavoro interessati abbiano diritto.

4. Per le modalità di erogazione e di rimborso dei contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, i commi 9 e 10 dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, si provvede mediante utilizzazione, nel triennio 1985-1987, fino a concorrenza di lire ... miliardi, dello stanziamento di lire 2.900 miliardi ...

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, si provvede ...

Come ho già preannunciato, propongo di sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione del precedente articolo 3, pari a lire 100 miliardi per il 1985, 300 miliardi per il 1986 e 300 miliardi per il 1987, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziate dalla legge recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

2. All'onere derivante dall'articolo 4, commi 1 e 2, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1985 e 58 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8 precedentemente accantonato.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Giugni, tendente a sostituire il primo comma.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere del relatore su tale emendamento è favorevole.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Giugni ha presentato il suo emendamento in una nuova formulazione, nuova solo dal punto di vista formale, volta a permettere una più facile lettura degli articoli della legge n. 863 che propone di modificare.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori di età compresa fra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro, dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi, da associazioni con fini sindacali, di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, nonchè dagli enti elencati nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123. Tali datori di lavoro possono procedere alle suddette assunzioni a condizione che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nè abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. I contratti di formazione e lavoro hanno una durata non superiore a 24 mesi e non sono rinnovabili, a meno che non siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro previsti nel comma 1 ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei

programmi formativi i datori di lavoro previsti nel comma 1 possono stipulare convenzioni con le regioni».

Aggiungere, all'ultimo, il seguente comma:

5. Il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegata alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

È approvato.

Il successivo emendamento è del Governo e tende a sostituire il secondo comma con il seguente:

«La norma contenuta nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, va interpretata nel senso che l'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti per i quali sussistono entrambe le condizioni ivi previste».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre all'articolo 8 è stato presentato un emendamento dal senatore Giugni, tendente ad aggiungere il seguente comma:

Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituto dai seguenti:

«9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro agli obblighi del contratto di formazione e lavoro, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca di ogni beneficio, anche di natura contributiva, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro.

9-*bis*. In caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità, il giudice, su ricorso del lavoratore ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, dichiara la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego e all'Ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio».

Metto ai voti l'articolo 8 nel seguente testo:

Art. 8.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori di età compresa fra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro, dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi, da associazioni con fini sindacali, di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, nonchè dagli enti elencati nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123. Tali datori di lavoro possono procedere alle suddette assunzioni a condizione che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nè abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. I contratti di formazione e lavoro hanno una durata non superiore a 24 mesi e non sono rinnovabili, a meno che non siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro previsti nel comma 1 ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'Ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro previsti nel comma 1 possono stipulare convenzioni con le Regioni».

3. La norma contenuta nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, va interpretata nel

senso che l'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti per i quali sussistono entrambe le condizioni ivi previste.

4. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dai seguenti:

«9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro agli obblighi del contratto di formazione e lavoro, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca di ogni beneficio, anche di natura contributiva, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro.

9-*bis*. In caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità, il giudice, su ricorso del lavoratore ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, dichiara la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego e all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio».

5. Il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

È approvato.

Dichiaro decaduto, per assenza del propoente, l'ordine del giorno presentato dal senatore Mitrotti.

Passiamo alla votazione finale del testo così modificato, votazione che riguarda a questo punto solo il disegno di legge n. 1041.

TOROS. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge, però io prendo la parola per fare alcune considerazioni.

Noi abbiamo già fatto riferimento a questo importantissimo problema quando abbiamo discusso, praticamente alla vigilia di Natale dello scorso anno, la conversione del decreto n. 726, convertito poi nella legge n. 863 del 19 dicembre 1984, con l'intesa su tutti gli allegati e soprattutto su quello che riguardava il problema dell'occupazione giovanile.

Abbiamo fatto in quella sede le nostre considerazioni e io oggi mi collego ad esse ed anche alla risoluzione dell'ottobre 1984 del Parlamento europeo sul problema occupazionale.

Dunque è con questo spirito (ripeto, collegandoci a quelle considerazioni) che noi voteremo a favore di questo provvedimento.

Inoltre, concludendo, sento il dovere di ringraziare particolarmente il relatore Angeloni, che ha seguito con tenacia, intelligenza e pazienza questo problema, superando non lievi difficoltà dovute a

motivi che tutti conosciamo e che nel corso delle nostre riunioni abbiamo fatto rilevare; un ringraziamento credo sia doveroso rivolgerlo non solo per il lavoro in sede di Commissioni riunite, ma anche per quello in sede di Comitato ristretto.

Non ho nient'altro da aggiungere, esprimendo il voto favorevole della Democrazia cristiana a questo provvedimento.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io desidero dire pochissime parole.

Su questo disegno di legge (credo che i fatti lo stiano a testimoniare) il Gruppo comunista ha dimostrato un impegno completo: nella fase della discussione generale (che è stata l'occasione per approfondire alcuni aspetti dei problemi occupazionali del nostro paese), nel Comitato ristretto (al quale io e il collega Crocetta abbiamo partecipato in tutte le riunioni, come i colleghi possono testimoniare); inoltre questo nostro contributo pieno, completo lo abbiamo dato anche in questa ultima fase, quando si è trattato di creare le condizioni per il varo definitivo di questo provvedimento.

Il nostro intervento in tutte queste fasi è stato duplice: da una parte abbiamo cercato di migliorare il testo orginario che ci era stato presentato, con il concorso anche di altri colleghi, e, dall'altra parte, abbiamo avanzato delle proposte miranti ad estendere l'intervento finalizzato ai problemi della occupazione.

Tutto questo l'abbiamo fatto e io sono convinto continueremo a farlo in futuro, quando ci saranno altri provvedimenti di questa natura, ma anche provvedimenti di altro genere, pur essendo consapevoli, signor Presidente, che questo provvedimento è limitato ed è inadeguato ad affrontare il problema della disoccupazione: sottolineo che è limitato ed inadeguato rispetto ai problemi che abbiamo affrontato.

Noi riteniamo infatti che il problema dell'occupazione richieda una terapia d'urto, richieda ingenti risorse finanziarie, progetti ben definiti per settori e aree geografiche, inquadrati in una politica complessiva di sviluppo; e riteniamo anche che proprio in questo quadro generale ci possano essere anche (sottolineo «anche») provvedimenti parziali.

Noi in questo caso invece abbiamo esaminato progetti parziali al di fuori e in assenza di questo disegno più complessivo, di quella che ho definito prima una «terapia d'urto» sui problemi dell'occupazione.

Questa è appunto l'osservazione di fondo che noi formuliamo e sulla quale richiamiamo l'attenzione del Governo e di tutte le forze politiche, affinchè si compiano delle precise scelte per metter mano e per avviare a soluzione il drammatico problema della occupazione.

E questa è anche la ragione per la quale, pur avendo dato tutto il nostro contributo fattivo alla realizzazione di questo provvedimento, noi ci asteniamo nel voto finale. La nostra astensione non vale come un voto negativo, ma è un'astensione che serve per stimolare e per dire che questa non è la soluzione ai problemi dell'occupazione: si è avviata una strada, ma quello che è necessario è invece questo quadro di riferimento complessivo al quale prima mi sono richiamato.

GIUGNI. Ritengo anche io di dover formulare una dichiarazione di voto, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del partito

socialista e richiamando l'attenzione dei colleghi di tutte le parti politiche sulla grande importanza del provvedimento che stiamo per approvare, non soltanto per il suo specifico contenuto, ma in quanto è il primo provvedimento di una sequenza che riteniamo indispensabile e che affronta in maniera diretta e non soltanto attraverso la predisposizione di strumenti il problema dell'occupazione; è cioè il primo provvedimento che quantifica un obiettivo, sia pure circoscritto, di nuova occupazione. Questo obiettivo va collegato con un progetto di carattere più generale e complessivo che, tra l'altro, noi avremmo auspicato di poter esaminare nel suo complesso, in un quadro di diversa distribuzione del lavoro tra le Commissioni: in effetti sappiamo che vi è un provvedimento per l'occupazione nella pubblica amministrazione; conosciamo e abbiamo già visto e discusso parzialmente, per poi rinviarlo ad altra sede, un provvedimento per la creazione di posti di lavoro attraverso cooperative.

Tutto questo fa parte di una prospettiva di più ampia portata, la quale senz'altro dovrà essere inserita nell'ambito di un grande progetto per l'occupazione che, peraltro, come è noto, è in fase di avanzata elaborazione presso il Ministero del lavoro (se non erro) e di cui fu già data anche una certa anticipazione da parte del Ministro del lavoro in un intervento che fece presso la Commissione lavoro, quando si affrontò il problema della legge istitutiva dei contratti di formazione e lavoro, dei contratti di solidarietà ed altro.

Pertanto la prospettiva programmatica enunciata dal rappresentante dell'opposizione esiste: può darsi che non sia esattamente quella che è stata prospettata dallo stesso, ma debbo riaffermare il fatto che esiste una prospettiva di più ampia programmazione intorno al necessario avvio a soluzione del problema dell'occupazione in cui si inserisce questo provvedimento, che, se fosse concepito nei suoi termini assoluti, sarebbe poca cosa nei confronti del ben più ampio problema che abbiamo dinanzi.

Quindi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, vorrei sottolineare la coerenza di questo voto favorevole con il progetto di una politica di più ampio e più organico intervento in materia di occupazione.

Detto questo come rappresentante del Partito socialista, come presidente della Commissione lavoro vorrei ringraziare: i colleghi della Commissione bilancio che hanno collaborato al nostro lavoro; i colleghi della Commissione lavoro, naturalmente, in maniera particolarmente calorosa, il presidente Ferrari-Aggradi il quale, soprattutto in queste ultime giornate, anche per la sua capacità di leggere negli angoli delle leggi finanziarie e dei bilanci, ha dato un contributo determinante allo scioglimento di alcuni nodi su cui la nostra iniziativa avrebbe potuto arenarsi.

PRESIDENTE. Innanzi tutto, ringrazio con molta cordialità il presidente Giugni per la collaborazione prestata, inoltre, vorrei aggiungere che sono stato lieto – e dicendo ciò esprimo anche il pensiero dei senatori della Commissione bilancio – di aver contribuito a portare in porto questo provvedimento ed auspico che esso rappresenti

l'inizio di una serie di interventi per affrontare e risolvere i gravi problemi della disoccupazione giovanile nel nostro paese.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1041 con le modifiche approvate.

È approvato.

GIUGNI. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione l'opportunità di richiedere che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1041 venga nuovamente affidato alla competenza primaria della sola 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Concordo con la sua proposta, senatore Giugni e mi farò carico di inoltrarla al Presidente del Seanto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO